



**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice), aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché le altre tipologie negoziali non espressamente escluse dal Codice, del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche "CIP").
2. Il Regolamento è redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 50 del Codice inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base ad esso le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del CIP.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, di cui agli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

Art. 2 – Principi comuni

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice, da intendersi al netto dell'IVA.
2. Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione europea.
3. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui all'articolo 50 del Codice, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, le stazioni appaltanti operano nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) principio del risultato: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione devono avvenire con la massima tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

- c) principio dell'accesso al mercato: le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) principi di buona fede e tutela dell'affidamento: nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto di tali principi;
- e) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore: in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, le stazioni appaltanti possono apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- f) principio di auto-organizzazione amministrativa: le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
- g) principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito: le stazioni appaltanti sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, consentito dalla normativa. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali debitamente motivati;
- h) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- i) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice e che sono tassative; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte;
- j) principio di applicazione dei contratti collettivi di settore: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 3 – Pubblicità legale

1. La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, anche di interesse transfrontaliero certo, è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) che li pubblica, sulla

piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85, comma 4, del Codice, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti trasmettono per il tramite della piattaforma di approvvigionamento certificata alla BDNCP i bandi e gli avvisi indicati nell'allegato I della delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 27 del Codice.
3. Il responsabile unico di progetto, ovvero i responsabili di procedimento di fase, ove nominati dal CIP, provvedono all'invio alla BDNCP delle informazioni relative all'affidamento secondo le seguenti modalità:
 - a) in caso di affidamenti diretti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento sono trasmesse le schede di conclusione di affidamento diretto sottosoglia AD3 ovvero AD5 (in caso di affidamento di importo fino a € 5.000,00);
 - b) in riferimento alle procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c), d) ed e), sono trasmesse la scheda P7.2 "procedura negoziata senza bando" preliminarmente alla trasmissione della lettera di invito (pubblicazione della RDO), la scheda S2 "elenco offerte ricevute/OO.EE. invitati", in esito alla proposta di aggiudicazione e prima dell'avvio delle verifiche sul Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE) e la scheda A2.29 "pubblicazione avviso di aggiudicazione sottosoglia" a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace.
4. Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, il CIP rende accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui al comma 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.
5. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento – eseguito a mezzo dell'invio della scheda AD3/AD5 in caso di affidamento diretto e A2.29 in caso di procedure negoziate senza bando – viene pubblicato con le stesse modalità di cui al comma 2; nei casi di cui alle lettere c, d), ed e) dell'articolo 50 del Codice, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 4 – Trasparenza

1. Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 28 del Codice, il CIP comunica tempestivamente alla BDNCP tutti i dati e le informazioni individuati all'articolo 10 della delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023. In particolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Codice, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, primo periodo, effettuata con le modalità indicate nella delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023, assolve agli obblighi in materia di trasparenza.
3. Il CIP inserisce sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
4. Il CIP pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'allegato 1 della delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023 come modificato dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Art. 5 – Programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Il CIP adotta il programma triennale dei lavori pubblici il cui importo stimato è pari o superiore a 150.000 euro, e i relativi aggiornamenti, e quello degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Nel caso dei lavori adottano altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità considerata dal programma, specificando le fonti di finanziamento stanziare nello stato di previsione del bilancio o comunque disponibili.
2. I lavori possono essere inseriti nel programma triennale a seguito dell'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP).
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture da considerare ai fini dell'inclusione nel programma è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Al fine di non incorrere nell'artificioso frazionamento degli appalti, ciascuna stazione appaltante definisce correttamente e nei tempi richiesti il proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specie nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, ovvero nei casi di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
5. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice, il programma nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e sulla BDNCP, secondo gli schemi tipo e le modalità definiti dall'allegato I.5 al Codice.
6. I Responsabili degli Uffici del CIP e il Responsabile Unico del Progetto al Referente Responsabile del CIP per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le proposte, i dati e le informazioni utili alla redazione dei suddetti programmi.

Art. 6 – Responsabile unico del progetto

1. Per tutte le procedure di affidamento diretto di cui al presente Regolamento è individuato quale Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione il Responsabile Ufficio Acquisti e Logistica del CIP.
2. Per tutte le altre procedure di affidamento per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione il RUP deve essere individuato, di volta in volta, con apposito atto del competente Organo del CIP.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara ovvero nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Il CIP può individuare un modello organizzativo che preveda la nomina anche di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. In tali casi, il responsabile di fase assume la responsabilità diretta delle attività delegategli dal CIP, ferme restando le funzioni di supervisione, di indirizzo nonché di coordinamento del RUP.

5. Il CIP ha istituito una Struttura Organizzativa Stabile (SOS) a supporto del RUP e può conferire attraverso delibera del competente Organo del CIP, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico in caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze specialistiche. Il CIP può destinare risorse finanziarie non superiori al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP degli incarichi di assistenza suindicati.
6. Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, addetti all'unità medesima. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. In caso di mancata nomina formale, il RUP coincide con il dirigente preposto all'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
7. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, il CIP può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti che riceve il supporto di altri dipendenti in possesso di tali requisiti o, in mancanza, di soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste.
8. Per le forniture e i servizi i requisiti di professionalità del RUP sono quelli indicati all'articolo 5 dell'allegato I.2 al Codice.
9. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto dell'incarico da svolgere, svolgendo le attività previste dall'allegato I.2 al Codice.
10. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Le funzioni di RUP sono espletate nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal CIP.

TITOLO II – STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE TELEMATICI

Art. 7 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Il CIP, nel rispetto degli atti di programmazione, soddisfa il proprio fabbisogno di lavori, servizi e forniture ricorrendo a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.

Art. 8 – Convenzioni messe a disposizione da Consip

2. Per l'affidamento di servizi e forniture, il CIP ricorre alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (di seguito Consip), ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Per le categorie merceologiche indicate all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il CIP è tenuta ad

approvvigionarsi attraverso le convenzioni ovvero gli accordi quadro messi a disposizione da Consip.

4. Il CIP può eseguire acquisti autonomi quando non vi siano convenzioni attive per la categoria merceologica o servizio richiesti o quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. Tale deroga è soggetta ad apposita autorizzazione specificamente motivata trasmessa alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei conti.
5. Qualora vi sia indisponibilità di una convenzione-quadro, il CIP può procedere, in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessarie e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di detta convenzione.
6. In caso di assenza di convenzione-quadro o accordo quadro, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia europea, sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Art. 9 – Piattaforma telematica acquisti

1. Il CIP, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, laddove non sia possibile ricorrere alle convenzioni / accordi quadro messi a disposizione da Consip, utilizzerà una Piattaforma Telematica Acquisti inserita nell'Elenco di cui all'articolo 26, del D.Lgs 36/2023 gestito da ANAC e, pertanto, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai fini della richiesta e perfezionamento del CIG e delle altre attività conseguenti.
2. Il CIP, in particolare, può avvalersi delle seguenti modalità di acquisto:
 - a. Ordine diretto di acquisto nel caso di affidamenti diretti attraverso la compilazione dell'apposito documento d'ordine creato dalla piattaforma telematica e firmato digitalmente;
 - b. Richiesta di Offerta (di seguito anche RDO) mediante la quale possono essere svolte procedure negoziate senza bando attraverso un confronto competitivo tra più operatori abilitati ai quali è richiesto di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
 - c. Trattativa diretta mediante la quale vi è la possibilità di negoziare con un unico operatore economico individuato previa indagine di mercato e concludere affidamenti diretti;
 - d. Confronto tra preventivi con il quale, a differenza della trattativa diretta, vengono consultati più operatori ai fini della conclusione di affidamenti diretti;

Art. 10 – Minute spese di cassa

1. Sono da considerarsi minute spese, ai sensi del presente Regolamento, le spese che, per loro natura ed importo minimale, sono effettuabili con il pagamento in contanti e che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative da parte degli Uffici del CIP autorizzati dal competente Organo alla gestione autonoma e diretta della spesa con cassa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto allo scopo di sottrarli all'applicazione del presente Regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al responsabile

dell'Ufficio autorizzato dal competente Organo del CIP alla gestione autonoma e diretta della spesa in contanti a mezzo cassa.

PARTE II – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Art. 11 – Principi generali

1. Il CIP applica il principio di rotazione degli affidamenti nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente del precedente affidamento.
3. Per i contratti affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 50, lettere c), d), ed e), del Codice, la rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 12 – Deroghe al principio di rotazione

1. L'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti comporta che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Il CIP motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché dell'accurata esecuzione del precedente rapporto contrattuale.
2. Negli affidamenti di importo fino a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, nel rispetto della programmazione effettuata e fermo restando il divieto di frazionamento degli appalti.

PARTE III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 13 – Assunzione di spesa

1. Per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00, il RUP procederà in via autonoma previa acquisizione del visto di approvazione da parte del competente Organo del CIP;
2. Per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00, il RUP procederà esclusivamente previa acquisizione della delibera di assunzione di spesa da parte del competente Organo del CIP;
3. Le delibere di assunzione di spesa da parte del competente Organo del CIP saranno sottoposte in visione alla Giunta Nazionale in occasione della prima seduta utile;

Art. 14 – Richiesta di Acquisto (RDA)

1. Gli Uffici e le Strutture del CIP possono richiedere un affidamento diretto avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, attraverso una Richiesta di Acquisto (RDA), nella quale devono:

- a) indicare l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto e rappresentare i motivi che rendono necessario, o comunque opportuno, l'acquisto;
 - b) definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc..);
 - c) indicare la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e i servizi connessi;
 - d) fornire indicazioni circa la durata del contratto;
 - e) indicare, ove siano state già effettuate indagini preliminari di mercato in tal senso, se il servizio o la fornitura siano reperibili tramite il Piattaforma Telematica Acquisti oppure tramite convenzioni o accordi quadro Consip;
 - f) fornire indicazioni sui requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti alla gara o all'indagine di mercato o, se del caso, fornire indicazioni sull'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad esempio in caso di esclusività del fornitore);
 - g) fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi;
 - h) fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.
2. Per gli importi inferiori a € 5.000,00 gli Uffici e le Strutture del CIP che redigono la Richiesta di Acquisto sottopongono la medesima al visto per la copertura finanziaria della spesa da parte del dirigente/funziionario competente e la trasmettono all'Ufficio Acquisti e Logistica del CIP, unitamente al visto di approvazione da parte del competente Organo del CIP;
 3. Per gli importi superiori a € 5.000,00 gli Uffici e le Strutture del CIP che redigono la Richiesta di Acquisto sottopongono la medesima al visto per la copertura finanziaria della spesa da parte del dirigente/funziionario competente e la trasmettono all'Ufficio Acquisti e Logistica del CIP, unitamente alla delibera di assunzione di spesa da parte del competente Organo del CIP;
 4. Per tutti gli affidamenti che discendono da una Richiesta di Acquisto formulata da un Organo Territoriale del CIP il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coincide con il Presidente dell'Organo medesimo.
 5. il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal CIP, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
 6. Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
 7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito i principali compiti del DEC:
 - a) dopo che il contratto è divenuto efficace, da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
 - b) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle eventuali penali inserite nel contratto, ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
 - c) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del contratto, attraverso la tenuta della relativa contabilità;
 - d) rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Selezione dell'affidatario

1. Ferma restando l'applicazione del principio di rotazione, nella scelta dell'affidatario il CIP tiene conto di attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura, purché siano idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
2. Per addivenire all'individuazione del contraente il CIP può consultare il proprio Albo Fornitori Digitale di cui al successivo art. 25, ricorrere alla comparazione con listini di mercato, all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni, alla comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe nonché al confronto di preventivi di spesa, anche avvalendosi, all'uopo, della specifica modalità di negoziazione della Piattaforma Telematica Acquisti.

Art. 16 – Modalità di affidamento diretto

1. Dopo aver selezionato l'affidatario ed eseguite le operazioni di verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali secondo le modalità previste dal Codice, il RUP procede all'affidamento diretto.
2. Per gli affidamenti diretti sotto la soglia di € 1.000,00 il RUP procede all'ordinativo telematico attraverso la Piattaforma Telematica Acquisti.
3. Per gli affidamenti diretta sopra la soglia di € 1.000,00 il RUP procede attraverso apposito atto (Decisione di contrarre).
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice la Decisione di contrarre contiene i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo del contratto;
 - c) il fornitore e le ragioni della sua scelta;
 - d) il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
5. La Decisione di contrarre è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Art. 17 – Albo Fornitori digitale del CIP

1. Il CIP può individuare gli operatori economici selezionandoli dall'Albo Digitale appositamente costituito a seguito di avviso pubblico.
2. L'Albo è gestito attraverso un'apposita piattaforma telematica;
3. L'Albo è distinto per lavori, servizi e forniture e sono suddivisi per categorie e fasce di importo.
4. L'avviso di costituzione dell'Albo indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, gli ulteriori requisiti utili all'iscrizione, la suddivisione in categorie e fasce di importo e le modalità con cui gli operatori economici saranno selezionati ai fini dell'affidamento.
5. L'avviso di costituzione dell'Albo è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CIP.
6. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Albo attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, indicano le categorie e le fasce di interesse e si impegnano a informare tempestivamente il CIP delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
7. Il CIP procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di esse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione

della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

2. È data facoltà al CIP di escludere dall'Albo quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

TITOLO II – PROCEDURE NEGOZiate

Art. 18 – Selezione degli operatori economici

1. Nelle procedure disciplinate nella presente parte del Regolamento, il CIP può individuare gli operatori economici da invitare mediante uno degli strumenti di seguito elencati, previa indizione della procedura da parte del competente Organo del CIP (delibera di indizione):
 - a) indagine di mercato;
 - b) consultazione dell'Albo digitale del CIP;
 - c) RDO ad inviti sulla Piattaforma Telematica Acquisti nell'ambito della categoria di interesse;
 - d) RDO aperta sulla Piattaforma Telematica Acquisti nell'ambito della categoria di interesse;

Art. 19 – Criteri di aggiudicazione

1. Il CIP procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di ricorso obbligatorio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa contemplate all'articolo 108, comma 2, del Codice.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.
3. I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici il CIP tiene sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza e, ove il contesto di impiego sia connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, stabiliscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Nei contratti ad alta intensità di manodopera il tetto massimo del punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento.
4. Il CIP può prevedere nei documenti di gara criteri premiali della valutazione dell'offerta atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento; attribuiscono, altresì, punteggi premiali alle imprese che certificano la parità di genere.

Nel caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

Art. 20 – Commissione giudicatrice

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, la verifica di congruità e la formulazione della proposta di aggiudicazione competono alla commissione giudicatrice, a cui può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.

2. La nomina della commissione giudicatrice, le competenze professionali dei componenti e le cause di incompatibilità di essi sono disciplinate dall'articolo 93 del Codice.

Art. 21 – Proposta e provvedimento di aggiudicazione

1. Terminata la fase del confronto competitivo a termine del Codice e individuato l'operatore economico che presenti la migliore offerta non anomala, il RUP predispone la proposta di aggiudicazione.
2. L'Organo competente del CIP, esaminata la proposta di aggiudicazione e sempre che essa sia ritenuta conforme all'interesse pubblico dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
3. Il provvedimento di aggiudicazione contiene:
 - a) il riferimento alla delibera di indizione;
 - b) l'indicazione del criterio di selezione adottato;
 - c) il riferimento ai verbali e/o alla documentazione della procedura;
 - d) l'importo negoziato dell'affidamento;
 - e) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
 - f) i dati anagrafici e societari del contraente;
 - g) il riferimento alla positiva verifica del possesso dei requisiti, dichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura.
4. Nell'ambito della procedura svolta sulla Piattaforma Telematica Acquisti l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione può essere assolto attraverso l'inserimento del relativo avviso nell'apposita area comunicazioni.

PARTE IV – LA STIPULA E L'ESECUZIONE ANTICIPATA

Art. 22 – Stipula del contratto

1. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento deve aver luogo entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace, anche in pendenza di contenzioso, salvo che nei seguenti casi:
 - a) previsione nel bando o nell'invito ad offrire di un diverso termine;
 - b) differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
 - c) pendenza di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, del Codice.
2. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del CIP, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al CIP, sciogliersi da ogni vincolo oppure farne constatare l'inadempimento. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate, nonché delle spese sostenute per l'esecuzione anticipata dei lavori o delle prestazioni espletate su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione ovvero del responsabile del progetto. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori di casi previsti dal Codice, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

3. Il contratto relativo ad affidamenti eseguiti su Piattaforma Telematica Acquisti può essere concluso tramite il Sistema: in tal caso esso si compone dell'offerta, con annesse condizioni particolari di contratto sottoscritte dall'operatore economico, e dall'accettazione del CIP (documento di stipula).
4. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

Art. 23 – Esecuzione anticipata e di urgenza del contratto

1. Successivamente alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, in presenza di motivate ragioni, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto prima della stipula dello stesso.
2. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del direttore dell'esecuzione, ove nominato.
3. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto quando ricorrono le seguenti ragioni di urgenza:
 - a) eventi oggettivamente imprevedibili;
 - b) per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - c) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio al Codice, nonché alle successive modifiche o integrazioni di esso, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di sua approvazione da parte del competente Organo del CIP.